

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2092

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato FARAONE

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di contratto di soggiorno per lavoro subordinato e di casi di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Presentata il 15 ottobre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’Italia sta vivendo la crisi demografica peggiore della sua storia: secondo l’Istituto nazionale di statistica, la popolazione italiana diminuirà dagli attuali 58,9 milioni a 58,1 milioni entro il 2030 e scenderà ulteriormente a 45,8 milioni entro il 2080.

Questo declino è guidato principalmente dal basso tasso di natalità e dall’invecchiamento della popolazione, con un conseguente squilibrio tra giovani e anziani. L’Italia è già il Paese più vecchio d’Europa, con un’età mediana di 48,4 anni, la più alta tra gli Stati membri dell’Unione europea. Circa il 24 per cento della popolazione ha più di 65 anni, mentre il tasso di fertilità continua a calare, attestandosi a circa 1,24 figli per donna, ben al di sotto del livello di sostituzione di 2 figli per donna necessario per mantenere stabile la popolazione. Que-

sto squilibrio demografico fa sì che i decessi superino di gran lunga le nascite.

Nel 2022 i nuovi nati sono stati solo 393.000, il numero più basso mai registrato che, confrontato al 2008, l’anno di « picco » per le nascite in Italia dal 2000 in poi con 576.679, attesta un calo superiore a un terzo (-34,2 per cento). Significa quasi 200.000 nuovi nati in meno in soli 15 anni. Le conseguenze di questo declino sono enormi: una popolazione in età lavorativa sempre più ridotta rispetto alla popolazione anziana comporterà un aumento dell’indice di dipendenza degli anziani.

Attualmente, ci sono tre persone in età lavorativa per ogni anziano, ma questo rapporto potrebbe ridursi a due entro il 2045. Ciò avrà effetti negativi sul sistema pensionistico, sulla sanità e sulla sostenibilità sociale. Pertanto, si configura la ne-

cessità di mettere in campo politiche più efficaci a sostegno sia della natalità che dell'immigrazione per motivi di lavoro. Quest'ultimo fenomeno è stato storicamente volano di crescita economica e sostenibilità sociale, rappresentando ad oggi un'ottima soluzione percorribile per evitare il perdersi dell'inverno demografico.

Politiche migratorie ben gestite e non ideologiche potrebbero avere un impatto decisamente positivo sul futuro demografico ed economico dell'Italia, in particolare sul sistema pensionistico. Gli immigrati, essendo prevalentemente in età lavorativa, contribuiscono attivamente al sistema previdenziale, versando contributi e tasse, riducendo la pressione sul debito pubblico e sulle pensioni. Si stima che i lavoratori immigrati in Italia generino già circa 125 miliardi di euro all'anno, pari all'8,6 per cento del prodotto interno lordo, rappresentando una buona fetta di lavoratori di settori chiave come l'edilizia, l'agricoltura e l'assistenza familiare, che senza il loro apporto subirebbero gravi carenze.

In termini di sistema pensionistico, i contributi dei lavoratori immigrati sono vitali per compensare l'invecchiamento della popolazione italiana. Ad oggi, l'Italia beneficia del saldo migratorio positivo per mantenere in equilibrio il sistema a ripartizione delle pensioni. Un aumento controllato dell'immigrazione potrebbe alleviare ulteriormente la pressione sul sistema previdenziale, garantendo che ci siano sufficienti lavoratori per sostenere le pensioni future.

Nonostante i chiari benefici che un'immigrazione controllata apporterebbe al Paese, negli ultimi anni sono state messe in atto politiche restrittive che non solo influiscono negativamente sull'economia italiana, ma ledono oltremodo i diritti di individui fragili come gli immigrati. Ne sono esempio alcune disposizioni introdotte dal decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Il decreto, emanato a seguito della tragedia avvenuta al largo di Cutro nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023, ha soppresso la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale in caso di legami familiari nel territorio italiano o in caso di comprovato raggiungimento di un buon livello di integrazione. Si tratta di un principio che in sede giurisprudenziale (Cassazione civile, sezione VI, ordinanza n. 7861 del 2022, e sezioni unite, sentenza n. 24413 del 2021) era stato ricollegato all'articolo 8 della Carta europea dei diritti dell'uomo, il quale riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 20 del 2023, l'unica base normativa rimasta per il riconoscimento della protezione speciale è il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. Di conseguenza, le possibilità di ottenere tale forma di protezione si sono notevolmente ridotte, assumendo carattere residuale, limitando fortemente il riconoscimento di tale titolo di soggiorno.

Altra criticità si può riscontrare all'articolo 5-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, nella sua attuale formulazione, disciplina la procedura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e l'autorizzazione al lavoro per i cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio italiano, ma che tuttavia, nel contesto applicativo, fa emergere notevoli criticità legate a situazioni in cui, per motivi non imputabili al lavoratore straniero, il contratto di soggiorno non viene perfezionato, precludendo ingiustamente la possibilità di rimanere regolarmente in Italia.

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di introdurre disposizioni mirate a migliorare e rendere più equo il sistema di rilascio dei permessi di soggiorno per motivi umanitari e lavorativi, attraverso modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e al decreto-legge n. 20 del 2023.

In particolare, la proposta mira a tutelare i lavoratori stranieri attraverso l'introduzione del comma 3-*bis* dell'articolo 5-*bis* del testo unico, prevedendo il rilascio di un permesso per « attesa di occupazione » della durata di un anno, in modo tale da consentire al lavoratore di continuare a cercare occupazione e rimanere regolarmente nel territorio nazionale, evitando l'ingiusta penalizzazione derivante da eventi estranei alla sua volontà. Inoltre, al comma 3-*ter*, per le aziende che, in assenza di giusta causa, di cessazione dell'attività o di decesso del datore di lavoro, non procedano alla stipula del contratto di soggiorno, viene introdotta una sanzione pecuniaria di 10.000 euro per ogni procedura di ingresso non finalizzata. Questo disincentivo mira a contrastare pratiche speculative o disfunzionali da parte dei datori di lavoro e a promuovere il corretto utilizzo delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri.

Le modifiche all'articolo 6, comma 1-*bis*, del testo unico riguardano i permessi di soggiorno per categorie speciali convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

In primo luogo, viene reintrodotta il riferimento al permesso di soggiorno per protezione speciale, che può essere rilasciato, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in caso di legami familiari nel terri-

torio italiano o in caso di comprovato raggiungimento di un buon livello di integrazione. Si specifica, tuttavia, che non è possibile convertire tale permesso nei casi di diniego o esclusione della protezione internazionale previsti dagli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, relativi a soggetti che rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica o che hanno commesso crimini particolarmente gravi.

In secondo luogo, viene reintrodotta il riferimento al permesso di soggiorno per calamità, disciplina dall'articolo 20-*bis* del testo unico.

Infine, si prevede la convertibilità anche del permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis*), del testo unico, che garantisce la protezione ai cittadini stranieri bisognosi di cure mediche, in linea con i principi di tutela del diritto alla salute.

Infine, la proposta abroga l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 20 del 2023, al fine di ripristinare la possibilità di conversione dei permessi di protezione speciale in permessi per motivi di lavoro subordinato o autonomo, promuovendo così l'inserimento lavorativo degli stranieri e riducendo il rischio di creare un numero crescente di irregolari.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-*bis*. Quando la sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui al comma 1 non sia possibile per motivi non imputabili al lavoratore, è consentito il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa di occupazione della durata di un anno.

3-*ter*. All'azienda che, in assenza di giusta causa, di cessazione dell'attività o di decesso del datore di lavoro, non provveda alla stipulazione del contratto di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ciascuna procedura di ingresso non portata a compimento »;

b) all'articolo 6, comma 1-*bis*:

1) sono premesse le seguenti lettere:

« 0a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

0b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-*bis* »;

2) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

« h.1) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-*bis*) ».

2. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0111470